



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PER ASSEGNAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE D'USO PRESSO IL PARCO DELLE CASCINE DI VIA MATTEOTTI PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANTENIMENTO DI CHIOSCO DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ESCLUSA L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE – ANNO 2020

IL RESPONSABILE

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n. 23 del 28/01/2020 di approvazione del presente bando di gara ed autorizzazione all'attivazione delle procedure di gara;

Visti

- il regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare;
- il vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
- il vigente regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti l'attivazione di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura aperta per concessione di area pubblica per la realizzazione e gestione DI UN CHIOSCO DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ESCLUSA L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE, PRESSO IL PARCO DELLE CASCINE DI VIA MATTEOTTI NELL'AREA PUBBLICA INDIVIDUATA CON LA DICITURA AREA "A" NELL'ELABORATO PLANIMETRICO ALLEGATO.

L'attività di concessione e gestione dovrà essere esercitata per almeno 6 mesi all'anno (periodo 15 aprile – 15 ottobre), garantendo in ogni caso la stagione estiva.

L'area interessata da PGT è classificata in "dotazioni territoriali".

All'interno delle suddette previsioni urbanistiche è prevista l'installazione di un chiosco da adibire a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui è esclusa la ristorazione.

L'area oggetto del presente bando è identificata con la dicitura AREA "A" nell'elaborato planimetrico ALLEGATO.

La suddetta area di complessivi mq.55 è individuata all'interno dell'area verde del Parco delle Cascine nelle vicinanze del manufatto denominato "servizi igienici".

Art. 1 – FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione per anni 12 (dodici), di un'area comunale per la realizzazione e gestione di un chiosco per l'attività di produzione e vendita di alimenti e bevande all'interno del parco denominato "Parco delle Cascine".

La licenza commerciale relativa al chiosco è di tipo "temporanea" e viene riconosciuta solo per la durata della concessione.

La concessione riguarda l'area su cui verrà realizzato il chiosco e lo spazio a disposizione per i tavoli.

I beni immobili vengono affidati in regime di concessione con completa assunzione del rischio di impresa da parte del concessionario.

SETTORE FINANZIARIO Ufficio Tributi

Piazza A. Riva 10 – Sovico
Tel. 039 20.75.062
Fax 039 20.75.045

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20050 SOVICO MI
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva : 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
Email: protocollo@comune.sovico.mi.it
www.comune.sovico.mi.it

U
COMUNE DI SOVICO
Comune di Sovico
Protocollo N. 0000880/2020 del 29/01/2020
Class.: 4.9



Per eventuali occupazioni di suolo pubblico ulteriori rispetto all'area concessa per l'installazione del chiosco debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Sovico il corrispondente canone TOSAP.

Il manufatto ha carattere "temporaneo" ed è escluso dalla verifica di compatibilità urbanistica.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della concessione è fissata in **anni 12 (dodici)** dalla data di stipula del contratto di concessione dell'area pubblica su cui dovrà essere costruito il chiosco.

E' ammesso il subingresso nel contratto/concessione solo previo esplicito e formale assenso da parte dell'Amministrazione comunale.

Alla scadenza della concessione l'area di proprietà comunale rientrerà nel pieno possesso dell'Amministrazione comunale e potrà essere riassegnata nel rispetto della normativa del tempo.

In ogni caso, scaduto il termine della concessione, il chiosco rimane acquisito al patrimonio del Comune senza obbligo di pagamento d'indennità, pretese, risarcimento ovvero rimborso alcuno.

Al termine della concessione, infatti, il Concessionario non potrà pretendere dal Comune alcuna somma né a titolo di avviamento commerciale, né a qualsiasi altro titolo.

Tutte le opere realizzate comprese migliorie, addizioni e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel periodo di validità della concessione, al cessare di detto rapporto, per qualsiasi causa, resteranno in proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa vantare alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa, ristoro o quant'altro.

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è vincolata alla concessione dell'area pubblica per la gestione del chiosco, pertanto, la titolarità della stessa è del Comune di Sovico che la cede temporaneamente al gestore pro tempore della struttura de quo, il quale non può vantare alcun diritto sull'autorizzazione amministrativa al termine del periodo di concessione/gestione.

Art. 3 - INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO

L'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spesa alla realizzazione del chiosco nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di seguito riportate.

Il chiosco dovrà essere collocato alla stessa quota del servizio igienico e dovrà avere una superficie massimo di mq. 30.00 (trenta).

Il chiosco dovrà essere realizzato in materiale possibilmente ecologico, dovrà avere base rettangolare, con il lato corto di circa ml. 4.00, altezza media interna non superiore a ml.3.00.

Sarà altresì consentito l'impiego di materiali quali l'acciaio o il cemento prefabbricato, a condizione comunque che le pareti siano completamente rivestite in materiale ecologico e/o doghe in legno orizzontali.

La copertura, non praticabile, dovrà essere piana.

Il chiosco dovrà essere ancorato al suolo mediante l'impiego di fondazioni prefabbricate (plinti o platee).

Per la realizzazione di zone ombreggianti nell'area di pertinenza del chiosco potranno essere installati ombrelloni e/o gazebi aventi dimensione massima mt. 4.00x4.00.

Il chiosco dovrà essere allacciato al pubblico acquedotto e rete fognaria ed essere dotato di impianto elettrico certificato.

Gli oneri economici correlati agli interventi di realizzazione del chiosco saranno a totale carico del concessionario.

Art. 4 - ONERI DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario dovrà provvedere:

- alla realizzazione a proprie cure e spese del chiosco e alla sistemazione della relativa area di pertinenza, previa acquisizione del necessario titolo autorizzativo e al versamento dei relativi oneri di costruzione;
- a munirsi delle necessarie autorizzazioni, certificazioni ecc. per l'attivazione del pubblico esercizio previsto all'interno del chiosco;
- ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusa la ristorazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, nonché nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria edilizia e di sicurezza;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dei servizi igienici e della relativa area di pertinenza che dovranno essere mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali;

- a destinare il chiosco esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusa la ristorazione, essendo a conoscenza che qualunque altro utilizzo comporterà l'immediata revoca della concessione;
- ad accollarsi tutte le spese inerenti la realizzazione, attivazione e utilizzo (utenze) delle reti idriche e fognarie, elettriche e di illuminazione e quanto necessario per l'attivazione del chiosco;
- a sistemare e mantenere, per tutta la durata del contratto, i servizi igienici esistenti e a provvedere alla pulizia giornaliera degli stessi;
- a mantenere la pulizia dell'intera area denominata "Parco delle Cascine";
- ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con le modalità previste in ambito comunale;
- esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- al pagamento dei consumi relativi a tutte le utenze nessuna esclusa.

Il concessionario dovrà richiedere ai competenti uffici comunali il titolo abitativo edilizio previsto dalla normativa vigente (SCIA) per la realizzazione del chiosco, la cui edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche/edilizie, ivi comprese quelle in materia di rispetto delle barriere architettoniche e quelle sulla riduzione del rischio sismico, di sicurezza e sanitarie.

L'attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, di natura accessoria rispetto alle finalità pubbliche del parco, dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle normative vigenti ad essa correlate, con le seguenti restrizioni valide a prescindere dalla normativa e da eventuali modifiche della stessa:

- divieto di vendita bevande in bottiglie di vetro. La distribuzione dovrà avvenire in bicchieri nei quali le bevande dovranno essere versate da chi effettua la somministrazione e vendita;
- assoluto divieto di posizionare all'interno e all'esterno del chiosco slot machine, macchinette per il gioco d'azzardo, giochi elettrici e/o elettronici di qualsiasi genere, tipo e natura, vendere biglietti o tagliandi assimilabili ai cosiddetti "gratta e vinci"...

Art. 5 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario non potrà mutare l'uso dell'area concessa e del chiosco esistente sulla stessa, né potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune.

Il mancato esercizio, anche parziale, per l'attività di produzione e vendita di alimenti e bevande nel chiosco negli orari concordati e per il periodo minimo previsto dall'Ente, compreso dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.

È causa di risoluzione del contratto, l'inadempimento anche di uno solo degli obblighi contemplati nell'art. 4 o comunque in altre parti del presente avviso, qualora ritenuti gravi dall'Amministrazione Comunale.

Sono causa di risoluzione del contratto i casi di disservizi in merito all'attività del chiosco relativi a fatti imputabili al concessionario e ritenuti gravi dall'Amministrazione Comunale.

REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'AVVISO

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutte le persone sia fisiche che giuridiche (società di persone o capitali), associazioni, regolarmente costituite e fornite di statuto, che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto 18 anni;
- cittadinanza italiana o di un altro paese dell'Unione Europea;
- possesso dei requisiti morali previsti dalle normative vigenti (art.71 del D.Lgs 59/2010) per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (esclusa la ristorazione);
- requisiti di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D.Lgs 159/2011 c.d. "Codice Antimafia".

Nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci, mentre nel caso di società di capitali è richiesto per i soli legali rappresentanti.

Il soggetto che presenta domanda come componente o legale rappresentante di una società di persone o di capitali non la potrà presentare contemporaneamente come singola persona fisica.

**Art. 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA E DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE**

I soggetti interessati alla partecipazione al bando di gara dovranno presentare specifica istanza per l'assegnazione dell'**AREA "A"**

La domanda deve essere indirizzata al "COMUNE DI SOVICO – PIAZZA RIVA 10 - SOVICO" e dovrà pervenire o essere recapitata, **a pena di esclusione dalla gara**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sovico - Piazza Riva 10 - entro e non oltre le **ore 12.00 del 06/03/2020**.

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa in modo sufficiente ad assicurare la segretezza della documentazione contenuta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura:

"Bando di gara per l'assegnazione dell'AREA "A" al Parco delle Cascine per l'installazione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio – anno 2020"

ed indicante il nome del mittente.

Il plico potrà essere consegnato a mano dall'offerente o a mezzo di terze persone, oppure a mezzo del servizio postale o di agenzie autorizzate.

I plichi che perverranno in ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione, non saranno presi in considerazione, anche se sostitutivi o aggiuntivi ad altra precedente offerta. A tale scopo, farà fede il timbro con data ed ora apposti all'atto del ricevimento dal sopra citato Ufficio Protocollo.

Il recapito in tempo utile del plico, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altri soggetti, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

A pena di inammissibilità all'interno del plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

- a) **Busta A**, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante le generalità del soggetto partecipante e la dicitura "**Busta A- Documentazione Amministrativa**" contenente:
- Domanda di partecipazione in bollo, redatta esclusivamente secondo lo schema unito al presente bando di gara con allegate le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.n.445/2000 (**ALLEGATO 2**) – con posizionato all'estremità la marca da bollo da € 16,00;
 - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutte le persone che sottoscrivono le dichiarazioni;
 - Ricevuta del deposito cauzionale
 - Schema di convenzione sottoscritto per accettazione – non compilare nessuna parte (**ALLEGATO 3**).
- b) **Busta B**, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante le generalità del soggetto partecipante e la dicitura "**Busta B- Proposta progettuale**" contenente la:
- Documentazione inerente la proposta progettuale **di cui al successivo criterio 3**.
- c) **Busta C**, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante le generalità del soggetto partecipante e la dicitura "**Busta C- Qualità e del servizio fornito**"
- descrizione della qualità dell'offerta **di cui al successivo criterio 1**;
 - descrizione della tipologia del servizio fornito **di cui al successivo criterio 2**.

La domanda e tutta la documentazione trasmessa in allegato dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana a pena di esclusione.

La domanda in bollo deve essere datata e sottoscritta con firma autografa e per esteso dal richiedente o dal suo legale rappresentante o da un suo procuratore. Nel caso di domanda prodotta da persona munita di procura, il relativo potere deve risultare da procura allegata alla domanda stessa, a pena di esclusione.

In caso di coniugi in regime di comunione legale dei beni, la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi.

Nel caso di domanda presentata in nome di più persone o società, solidamente obbligate, la domanda deve essere firmata da tutti gli offerenti o accompagnata da apposita procura ad uno di essi.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte per persona da nominare condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Se a concorrere sia un Ente privato diverso dalla società, occorre presentare oltre alla dichiarazione suddetta, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e, se non risulti dall'atto costitutivo, copia conforme all'originale dell'atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell'Ente al soggetto sottoscrittore dell'offerta e ad eventuali altri soggetti.

Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione all'asta, il Comune di Sovico procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e a trattenere il deposito cauzionale prestato e procederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente e fatta salva la richiesta di risarcimento per danni.

Art. 8 - MODALITA' DI ESPERIMENTO DEL BANDO DI GARA.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o nel caso di partecipazione al bando di un solo concorrente purché abbia presentato un'offerta valida.

Il Comune dichiarerà deserta l'asta in caso di mancanza di offerte o qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta valida.

Le persone intervenute per conto dei concorrenti alle sedute pubbliche della commissione di gara potranno rendere dichiarazioni, da inserire su richiesta nel verbale di gara, solo in quanto legali rappresentanti dei concorrenti stessi o persone munite di delega scritta dei suddetti legali rappresentanti. Per i concorrenti presenti, anche tramite propri procuratori o soggetti delegati, alle sedute di gara, la conoscenza di quanto disposto dalla commissione in seduta pubblica s'intende come immediatamente acquisita.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con successo atto dal competente Responsabile, eseguite le necessarie verifiche e controlli.

Art. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

Alla domanda deve essere allegato l'originale della quietanza di avvenuto deposito cauzionale dell'importo di € **300,00** (trecento/00 euro). Il suddetto deposito versato a garanzia della domanda e della sottoscrizione del contratto dovrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- versamento in contanti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Triuggio – filiale di Sovico – via Giovanni da Sovico, 108 con causale "Deposito cauzionale per bando di gara per assegnazione area pubblica Parco delle Cascine – anno 2020";
- assegno circolare non trasferibile intestato a Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo di Triuggio – filiale di Sovico presso la Tesoreria Comunale, con causale " Deposito cauzionale per bando di gara per assegnazione area pubblica Parco delle Cascine – anno 2020".
- bonifico bancario: codice IBAN IT76E089013390000000301190 con causale "Deposito cauzionale per bando di gara per assegnazione area pubblica Parco delle Cascine – anno 2020".

Il deposito sarà poi restituito ai non aggiudicatari entro quindici giorni dalla data di approvazione del verbale d'asta senza il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese, mentre per l'aggiudicatario rimarrà vincolato a titolo di deposito cauzionale definitivo, così come previsto per la stipula dell'atto di concessione.

Non sarà ritenuta valida la garanzia prestata in forma diversa da quelle sopra indicate.

Art. 10 - DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DELLE DOMANDE

La data della prima seduta è fissata per il **giorno 10/03/2020 alle ore 10.00** presso la sede comunale in Piazza Riva 10 – Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia. Eventuali variazioni relative al giorno,ora o luogo di apertura delle buste verranno rese pubbliche mediante avviso sul sito internet del Comune di Sovico – www.comune.sovico.mb.it .

La Commissione di gara, appositamente e regolarmente costituita, procederà in seduta pubblica alla verifica dei plichi, all'apertura delle Buste A ed alla verifica della completezza delle documentazioni ivi contenute onde effettuare un primo controllo sull'ammissibilità delle domande presentate.

Terminate la fase di ammissione si procederà in seduta successiva alla valutazione delle proposte contenute all'interno delle Buste B e C, valutazione che avverrà in seduta riservata.

Una volta terminata detta operazione, la Commissione, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarerà il punteggio conseguito dai concorrenti e verrà formata la graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio si procederà al sorteggio della migliore offerta tecnica.

Le sedute avranno inizio nelle ore e date stabilite anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla seduta.

Art. 11- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE IN CONCESSIONE

La commissione di gara provvederà alla redazione della graduatoria attribuendo ad ogni proposta un punteggio massimo di 100 punti, secondo i criteri sotto elencati.

1) Criterio correlato alla qualità dell'offerta: Punti 20 così suddivisi:

MAX Punti 20: impegno ad organizzare ogni anno eventi per la collettività locale.

Verranno attribuiti **2 punti** per ogni evento che verrà programmato fino ad un massimo di 20 punti.

2) Criterio correlato alla qualità del servizio fornito: MAX Punti 50 così suddivisi:

MAX Punti 20: impegno a fornire ulteriore servizio di manutenzione del verde di tutto il Parco

In tal caso sarà attribuito il punteggio di **20 punti**.

In caso di mancato impegno non sarà attribuito alcun punteggio e non sono previsti punteggi intermedi.

MAX Punti 10: impegno a mantenere l'esercizio aperto per almeno 6 ore giornaliere

Verranno attribuiti **4 punti** per l'impegno a mantenere l'esercizio aperto per 6 ore

Verranno attribuiti **1 punto** aggiuntivi per ogni ora superiore alle 6 ore fino ad un massimo di 6 punti.

MAX Punti 10: impegno a sostituire le attrezzature ludiche ammalorate/vetuste

Verranno attribuiti **2 punti** per ogni attrezzature ludica che si impegna a sostituire fino ad un massimo di 10 punti (5 attrezzature ludiche)

MAX Punti 10: impegno a sostituire gli arredi urbani ammalorati/vetusti

Verranno attribuiti **0,5 punti** per ogni arredo urbano che si impegna a sostituire fino ad un massimo di 10 punti (20 arredi urbani – panchine e cestini)

3) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: MAX Punti 30 così suddivisi:

MAX Punti 20: Progetto chiosco

Sarà valutata la proposta progettuale sulla base della documentazione trasmessa con particolare riferimento al progetto di massima del chiosco, sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione comprendente planimetria della sistemazione esterna, piante prospetti e sezioni quotate con allegati, particolari costruttivi, abaco dei colori e dei materiali impiegati, relazioni tecniche, rendering, e quanto altro il proponente ritenga utile al fine della valutazione della proposta progettuale, specificando che saranno attribuiti:

fino a **5 Punti** a quella che sarà ritenuta **mediocre**

da 6 a 10 Punti a quella ritenuta **sufficiente**

da 11 a 20 Punti alla proposta che sarà ritenuta **buona**.

I punteggi saranno attribuiti con i seguenti parametri:

Mediocre= La qualità complessiva del chiosco è tale da non apportare alcun contributo alla valorizzazione della zona in cui si inserisce, anche se l'intervento non appare fuori contesto; ovvero non è possibile rilevare, dal progetto presentato, elementi completi per la valutazione della sua qualità.

Sufficiente= il chiosco si inserisce in maniera sufficientemente coerente nel tessuto circostante e si ritiene che la qualità dell'intervento proposto sia complessivamente adeguata, anche in carenza di elementi progettuali dai quali possa evincersi una qualità superiore;

Buono = il chiosco si inserisce adeguatamente nell'ambiente circostante e contribuisce al decoro dell'area nella quale deve essere collocato; prevede inoltre rilevanti migliorie degli spazi circostanti e l'utilizzo di materiali di pregio, con buona qualità delle finiture e degli accessori.

MAX Punti 10: Progetto arredo

Sarà valutata la proposta sulla base della documentazione trasmessa con particolare riferimento alla descrizione/definizione dei manufatti di arredo (esclusivamente con riferimento agli elementi accessori rispetto al chiosco) che saranno impiegati e alle loro caratteristiche sia in termini estetici che di pregio dei materiali impiegati, specificando che saranno attribuiti:

1 Punto a quella che sarà ritenuta mediocre;

da 2 a 5 Punti a quella ritenuta sufficiente

da 6 a 10 Punti alla proposta che sarà ritenuta buona.

I punteggi saranno attribuiti con i seguenti parametri:

Mediocre: arredi realizzati con materiali di scarsa qualità per tipologia e durabilità;
Sufficiente: arredi realizzati con materiali di media qualità per tipologia e durabilità;
Buono : arredi realizzati con materiali di alta qualità per tipologia e durabilità;

Per entrambi i predetti criteri si terrà conto della qualità progettuale intesa anche come completezza, chiarezza e livello di dettaglio della documentazione presentata; si terrà altresì conto della sostenibilità dei manufatti in relazione al contesto in cui verranno realizzati.

Art. 12 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

La graduatoria dei progetti presentati sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia al termine dei lavori della Commissione.

Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data fissata per l'apertura delle buste senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione dell'area.

Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo che dovessero sopravvenire nelle procedure di autorizzazione per l'installazione del chiosco, non obbligano l'Amministrazione Comunale a sostenere alcun onere nei confronti del vincitore del presente bando di gara.

La pubblicazione della graduatoria non costituisce alcun impegno da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 13 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Al soggetto risultato aggiudicatario sarà inviata apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva nella quale saranno indicate le modalità per l'assegnazione formale dell'area necessaria per dar corso agli adempimenti per l'installazione del chiosco.

In ogni caso, **entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di assegnazione dell'area** (aggiudicazione definitiva), l'assegnatario dell'area dovrà presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Sovico specifica istanza corredata dalle documentazioni previste dal Regolamento Edilizio e dalle normative urbanistico edilizie vigenti per il rilascio del Titolo Unico inerente la realizzazione del chiosco e la sistemazione della relativa area di pertinenza con riferimento alla soluzione progettuale presentata in sede di gara.

Lo sportello Unico delle Attività Produttive non è vincolato al rilascio del provvedimento conclusivo in cui la proposta progettuale non sia coerente con la soluzione progettuale presentata in sede di gara, non sia conforme alle prescrizioni sopra descritte ovvero nel caso di pareri e/o nulla osta non favorevoli espressi dagli Uffici e Enti coinvolti nel procedimento.

L'aggiudicatario che rinunci formalmente all'assegnazione dell'area o non adempia nei termini di cui sopra, sarà automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima.

I lavori inerenti la realizzazione del chiosco e la sistemazione dell'area di pertinenza dovranno essere iniziati entro sei mesi dalla data di rilascio del Titolo Unico e terminati nei successivi sei mesi fatta salva la possibilità di proroga di entrambi i termini per motivati impedimenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti inerenti il rilascio dei provvedimenti previsti dalle vigenti normative per la realizzazione del chiosco e per l'attivazione del pubblico esercizio nonché il frazionamento dell'area e l'accatastamento del chiosco.

Art. 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse:

- a) le domande i cui plichi saranno pervenuti in ritardo per qualsiasi ragione;
- b) le domande condizionate, sottoposte a termini, indeterminate o che fanno riferimento ad altre domande;
- c) pendenze del concessionario di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara; fermo restando la responsabilità penale per dichiarazioni false,

qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'aggiudicatario è tenuto al versamento delle spese di contratto, diritti, bollo e registro, i cui oneri sono posti interamente a suo carico.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici". Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune di Sovico. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

Art. 15 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO D'ASTA

Ai sensi dell'art.32 commi 1-2-5,della L.69/2009 il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Sovico, nonché, al fine di darne maggiore diffusione e pubblicità, sulla home page del sito istituzione dell'Ente www.comune.sovico.mb.it e inviato ai comuni delle Province di Monza e Brianza, Milano, Lecco e Como per la pubblicazioni ai propri albi.

Art. 16 - INFORMAZIONI


I documenti inerenti la concessione delle aree sono consultabili presso il Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia del Comune di Sovico previo richiesta tramite mail a: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it . Al predetto ufficio, sempre tramite mail, potranno essere chiesti eventuali chiarimenti o informazioni di carattere Amministrativo o tecnico, nonché specifici sopralluoghi. Presso lo stesso ufficio è disponibile copia del presente bando ed relativi allegati, nonché nel sito internet al seguente indirizzo: www.comune.sovico.mb.it Si informa, ai sensi dell'art.8 della legge n. 241/90, che il Responsabile del procedimento Amministrativo relativo alla procedura di gara e di aggiudicazione è il Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia: Simona ing. Cazzaniga .

**f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
Simona ing. Cazzaniga**

ALLEGATO 1

IDENTIFICAZIONE AREA

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE D'USO PRESSO IL PARCO DELLE CASCINE DI VIA MATTEOTTI PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANTENIMENTO DI CHIOSCO DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ESCLUSA L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE – anno 2020



ALLEGATO 2 - DOMANDA

Marca da bollo
Euro 16,00

Spett.le
Comune di Sovico

DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE D'USO PRESSO IL PARCO DELLE CASCINE DI VIA MATTEOTTI PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANTENIMENTO DI CHIOSCO DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ESCLUSA L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE – ANNO 2020

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. (_____) il _____
residente a _____ Prov. (_____) via _____ n. _____
codice fiscale _____
tel. _____ cell _____
indirizzo mail: _____
indirizzo pec: _____

in proprio/ovvero

in qualità di legale rappresentante della società/impresa _____
con sede legale in _____ prov. (_____) Via _____
p.iva _____
tel. _____ cell _____
indirizzo mail: _____
indirizzo pec: _____

Avendo avuto notizia del bando pubblico per l'assegnazione dell'area in oggetto indicata

CHIEDE

Di partecipare al predetto bando di gara per l'assegnazione dell'area pubblica ubicata Sovico presso il Parco delle Cascine, **AREA "A"**, per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, esclusa l'attività di ristorazione.

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

- degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445, dichiarazione sostitutiva di notorietà;
- dell'art. 76 comma 1° del D.P.R.28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

DICHIARA

1. che nel chiosco da realizzare sull'area interessata intende esercitare l'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, esclusa la ristorazione.

2. che l'impresa è legalmente rappresentata e amministrata da:

Cognome e nome _____
nato a _____ prov.(____) il _____
residente a _____ prov.(____) via _____ n.____
codice fiscale _____

3. (in caso di persona giuridica) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di rappresentanti attualmente in carica sono:

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA RICOPERTA

4. di possedere i requisiti morali di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in quanto:

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versati in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- non è incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non ha alcuna lite pendente con il Comune di Sovico e non si è reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni pubbliche;
- non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
- (in caso di società): la società non è incorsa nell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Igs.231/2001;
- non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato, se trattasi di concorrente di altro Stato;
- non ha subito condanne penali o provvedimenti di cui al D.Lgs. 159/2011 c.d."Codice antimafia";

5. di possedere i requisiti personali e morali prescritti per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 59/2010;

inoltre

DICHIARA

- a)** di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell'area in cui realizzare le opere previste dal presente bando anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica;

- b) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- c) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio, anche solo parzialmente riconducibile, allo stato o situazione di cui sopra;
- d) di aver preso visione del bando di gara per l'assegnazione in concessione dell'area, delle modalità di presentazione della domanda ed assegnazione della concessione, delle modalità di realizzazione e gestione del chiosco di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
- e) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dal termine di ricezione delle offerte;
- f) di accettare senza riserve e eccezioni alcune le condizioni e prescrizioni di cui al bando Pubblico di assegnazione dell'area.

infine

CHIEDE

Che le comunicazioni inerenti il presente appalto siano inviate ai seguenti recapiti

indirizzo: _____

TELEFONO: _____

TELEFAX: _____

E-MAIL: _____

(luogo e data) _____, _____

(firma leggibile e per esteso)

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del d.P.R. 28 /12/ 2000 n.445)

ALLEGATO 3 – SCHEMA CONCESSIONE



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza
Repubblica Italiana

CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE D'USO PRESSO IL PARCO DELLE CASCINE DI VIA MATTEOTTI/MEUCCI PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANTENIMENTO DI CHIOSCO DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – ANNO 2020

L'anno duemila..., il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, tra i Signori:-

1 – SIMONA ing. Cazzaniga, nata a Monza il 14/06/1979, domiciliata presso la Residenza Municipale Piazza Riva 10 a Sovico, nella sua qualità di Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia del Comune di Sovico, in forza di Decreto Sindacale n° ...del, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (Codice Fiscale 00866640154);-----

2 – il in qualità di della Società in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire (Codice Fiscale);

PREMESSO

- con determinazione a contrarre n. del, si avviava la procedura per l'indizione di un bando di gara per l'assegnazione di un'area pubblica in concessione d'uso presso il parco delle Cascine di Via Matteotti/Meucci della realizzazione, gestione e mantenimento di chiosco da adibire a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande esclusa l'attività di ristorazione – anno 2020;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n..... del, è stata assegnata, alla società, l'area pubblica in concessione d'uso presso il Parco delle Cascine di Via Matteotti/Meucci per la realizzazione, gestione e mantenimento di un chiosco da adibire a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dell'avviso pubblico prot. comunale n.del;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La premessa costituisce parte integrante del presente contratto.-----

2. Il presente contratto ha come oggetto la concessione in uso alla società, con sede legale in, dell'area pubblica sita presso il parco delle Cascine di Via Matteotti/Meucci di superficie pari a ... mq, rispettivamente identificati con la lett. A sulla planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.--

Art. 2 – Canone

1. La concessione è ad uso gratuito e non prevede quindi il versamento di alcun canone. -----

Art. 3 - Durata e recesso

1. La concessione decorre dal giorno di sottoscrizione del presente ed avrà durata di anni 12 (dodici).---
2. Nel caso in cui il Comune di Sovico abbia necessità di disporre dell'area, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, esso potrà recedere dal presente contratto anticipatamente, dandone comunicazione al concessionario con lettera raccomandata e/o pec trasmessa almeno con 12 mesi di anticipo versando al concessionario la quota da lui non ancora ammortizzata del manufatto realizzato.---
3. Il concessionario potrà sempre recedere anticipatamente dal contratto dandone preavviso di almeno 6 mesi con lettera raccomandata e/o pec rilasciando senza alcun onere per il Comune di Sovico il manufatto realizzato nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 4 – Modalità d'uso

1. L'uso del suolo assegnato per la realizzazione del chiosco avverrà in via esclusiva da parte del concessionario che potrà svolgere esclusivamente attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. ----
2. Non è ammessa la sub-concessione del chiosco.-----
3. Il concessionario si impegna a mantenere l'area concessa in buono stato di conservazione e ad utilizzarli con diligenza. -----
4. Il concessionario si impegna a non mutare la destinazione d'uso dell'area e del chiosco che realizzerà.

Art. 5 – Oneri a carico del concessionario

1. Sono a carico del concessionario: -----
 - la realizzazione a proprie cure e spese del chiosco e alla sistemazione della relativa area di pertinenza, previa acquisizione del necessario titolo autorizzativo e al versamento dei relativi oneri di costruzione;
 - munirsi delle necessarie autorizzazioni, certificazioni ecc. per l'attivazione del pubblico esercizio previsto all'interno del chiosco;
 - esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusa la ristorazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, nonché nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria edilizia e di sicurezza;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dei servizi igienici e della relativa area di pertinenza che dovranno essere mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali;
 - destinare il chiosco esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusa la ristorazione, essendo a conoscenza che qualunque altro utilizzo comporterà l'immediata revoca della concessione;

- accollarsi tutte le spese inerenti la realizzazione, attivazione e utilizzo (utenze) delle reti idriche e fognarie, elettriche e di illuminazione e quanto necessario per l'attivazione del chiosco;
- sistemare e mantenere, per tutta la durata del contratto, i servizi igienici esistenti e a provvedere alla pulizia giornaliera degli stessi;
- mantenere la pulizia dell'intera area denominata "Parco delle Cascine";
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con le modalità previste in ambito comunale;
- esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- il pagamento dei consumi relativi a tutte le utenze nessuna esclusa.

2. Il concessionario dovrà richiedere ai competenti uffici comunali il titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente (SCIA) per la realizzazione del chiosco, la cui edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche/edilizie, ivi comprese quelle in materia di rispetto delle barriere architettoniche e quelle sulla riduzione del rischio sismico, di sicurezza e sanitarie.

3. L'attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, di natura accessoria rispetto alle finalità pubbliche del parco, dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle normative vigenti ad essa correlate, con le seguenti restrizioni valide a prescindere dalla normativa e da eventuali modifiche della stessa:

- divieto di vendita bevande in bottiglie di vetro. La distribuzione dovrà avvenire in bicchieri nei quali le bevande dovranno essere versate da chi effettua la somministrazione e vendita;
- assoluto divieto di posizionare all'interno e all'esterno del chiosco slot machine, macchinette per il gioco d'azzardo, giochi elettrici e/o elettronici di qualsiasi genere, tipo e natura, vendere biglietti o tagliandi assimilabili ai cosiddetti "gratta e vinci"...

4. Il Concessionario è tenuto alla stipula di idonea polizza da responsabilità civile derivante dall'utilizzo dello spazio concesso esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità.-----

5. Il concessionario con il presente contratto assume la custodia dell'area concesse in uso.-----

6. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati e previo preavviso, controlli sullo stato di conservazione dell'area e sul rispetto delle finalità di utilizzo. -----

Art. 6 – Consegna e rilascio dell'area

1. Le parti danno atto dell'avvenuta consegna dell'area con separato verbale. -----

2. Il concessionario dichiara di ritenere l'area si trova in buono stato di conservazione ed in ogni caso idoneo all'uso convenuto.-----

3. Alla scadenza della concessione o in un momento anteriore nel caso di recesso anticipato, il Concessionario dovrà rilasciare l'area con installato il chiosco in buono stato di conservazione.-----

4. Nulla sarà dovuto a nessun titolo al concessionario in ordine alle migliorie eventualmente apportate che, se accettate dall'Amministrazione, diverranno di proprietà della stessa all'atto del rilascio.-----

5. All'atto del rilascio dell'area si procederà altresì in contraddittorio con apposito verbale nel quale si dia atto delle condizioni della stessa e del chiosco ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto nel precedente comma 3. -----

6. Il concessionario si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati al momento del rilascio e documentati nel verbale di cui al comma precedente.-----

Art. 7 – Realizzazione del chiosco e rispetto della proposta tecnica

1. Il concessionario si impegna a realizzare il chiosco e a sistemare l'area di pertinenza entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del Testo Unico e terminati nei successivi 6 (sei) mesi fatta salva la possibilità di prorogare entrambi i termini per motivi impendenti. -----

2. In caso di non rispetto delle tempistiche di cui sopra il concedente si riserva la facoltà di valutare l'eventuale revoca della presente concessione e ad agire nel rispetto delle normative vigenti in materia. -

3. Il concedente si impegna a rispettare quanto proposto con la presentazione della propria offerta nota prot. comunale n.10791 del 08/10/2018, agli atti del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia, e/o a modificare la stessa previo assenso dell'Amministrazione Comunale. -----

4. In caso di non rispetto della proposta tecnica presentata il concedente si riserva la facoltà di valutare l'eventuale revoca della presente concessione e ad agire nel rispetto delle normative vigenti in materia. -----

Art. 8 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla normativa sia particolare che generale regolante la materia. -----

2. Per tutte le controversie concernenti il presente atto è competente il Foro di Monza. -----

Art. 9 – Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione. Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione della presente concessione sono a carico del concessionario.-----

2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL. PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA**

IL CONCESSIONARIO